

I

RECUPERO SCATTO 2013: NO ALL'ALLARMISMO, LA STRADA DA BATTERE E' QUELLA CONTRATTUALE

Periodicamente riaffiora la richiesta di **recuperare** ai fini della progressione stipendiale l'**anno 2013** (perché nel frattempo gli anni 2011 e 2012 sono stati ripristinati a seguito di accordi sindacali che hanno tagliato le risorse del FMOF, cioè il salario accessorio destinato ai lavoratori, e che per questo non furono condivisi dalla FLC CGIL).

Questo provvedimento risale alla stagione dei **tagli sulla scuola** avviata dal Governo Berlusconi-Tremonti nel 2010 e poi perpetuata dai successivi governi, e i suoi effetti non si riversano solo su coloro che avrebbero dovuto maturare il gradone in quell'anno, ma su tutti, perché sposta in avanti di un anno la progressione con danni consistenti ed irreversibili su stipendio e previdenza.

La FLC CGIL in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie.

Noi pensiamo che il **recupero dello scatto del 2013** nella progressione salariale per il personale scolastico **non può che passare dalla regolarità della stipula dei contratti** e dallo **stanziamento di risorse congrue** per l'equiparazione agli altri settori pubblici.

La via giudiziale, che pure la FLC CGIL ha portato avanti, finalizzata al riconoscimento di questo diritto, si è dimostrata impervia poiché la Corte Costituzionale, pronunciandosi in un caso simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (sentenza n. 310/13), ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Invece la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15 ha sancito l'illegittimità del blocco della contrattazione nazionale, ma niente dice sul tema del recupero dello scatto 2013, senza considerare il fatto che le retribuzioni si sono "sbloccate" per effetto del rinnovo contrattuale del triennio 2016-2018 e con la prima parte del rinnovo contrattuale 2019-2021.

Alcuni sindacati in questa fase richiamano tale sentenza come se rappresentasse un elemento che può sostenere un rinnovato percorso vertenziale per il recupero del 2013, ma tale riferimento risulta improprio perché la sottoscrizione dei contratti nazionali ha risposto a quella sentenza della Corte.

In ogni caso, al fine di non precludere alcuna strada, mettiamo a disposizione **GRATUITAMENTE** una diffida per interrompere i termini di prescrizione. Ci attiveremo con «ricorsi pilota» gratuiti nei diversi tribunali, per verificare l'orientamento della giurisprudenza. Ricordiamo che:

- Al fine di interrompere i termini di prescrizione basta inoltrare al Ministero dell'Istruzione la diffida allegata (via PEC o raccomandata A/R);
- Non esiste alcun termine entro il 28 febbraio 2023, per agire, contrariamente a
 quanto indicato da alcune sigle sindacali. La pubblicazione della norma sul blocco
 della progressione economica 2013 in gazzetta ufficiale è del 25 ottobre 2013, ed
 essendo la (ipotetica) prescrizione di 10 anni, la possibile scadenza potrebbe essere
 per il prossimo ottobre.
- In ogni caso con Ordinanza numero 2232 del 30 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che "l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire". Ne deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità, senza che tale diritto possa essere limitato dal termine prescrizionale di dieci anni previsto dall'art. 2946 Cod. civ.

In caso di ulteriori dubbi, invitiamo chiunque fosse interessata/o a raggiungere una delle nostre sedi territoriali di consulenza per ricevere informazioni sulla vertenza in oggetto.

Pescara, 28/02/2023

FLC CGIL Abruzzo Molise